



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



## IL REGIME CD. “PATENT BOX”

### QUADRO NORMATIVO

Il **Patent Box** è stato introdotto nel nostro sistema tributario dall’art. 1, commi da 37 a 45 della Legge 190/2014 ed è stato recentemente novellato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) che ha apportato rilevanti modifiche all’art. 6 del D.L. 146/2021. Chiarimenti sulla nuova disciplina sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 5/2023 e il provvedimento 52642/2023.

Sostanzialmente, mentre il precedente Patent Box era basato su un meccanismo di detassazione dell’extra-profitto derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali, il nuovo Patent Box si basa su una “super-deduzione” fiscale (ovvero, una maggiorazione ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti sui beni immateriali agevolabili.

Si passa quindi da un’agevolazione basata sui redditi (vecchio Patent Box) ad un’agevolazione basata sui costi (nuovo Patent Box).

### IL NUOVO PATENT BOX

L’articolo 6 del d.l. n. 146/2021 introduce un nuovo **regime agevolativo opzionale, connesso alle spese sostenute** nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

### BENEFICIARI

L’agevolazione è rivolta a **tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

## I BENEFICI - IL REGIME ORDINARIO

E' prevista una “**super deduzione**” fiscale grazie alla **maggiorazione, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 110% delle spese sostenute** nello svolgimento delle attività rilevanti che riguardano i beni immateriali sopra richiamati, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività di impresa.

Ciò significa che **ogni 1.000 euro di spese agevolabili, l'impresa ne dedurrà 2.100**

**L'agevolazione, in concreto, consente di conseguire un risparmio d'imposta pari al 30,69% delle spese agevolate (110% \* 27,9%), liquidità netta risparmiata in tasse.**

## IL REGIME PREMIALE

Rivolto solo alle nuove private ottenute a partire dal 2021

Consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

Ciò significa, ad esempio, che per un titolo di privativa ottenuto nel corso del 2021 possono essere agevolate le spese sostenute sin dal 2013

## REQUISITO FONDAMENTALE

È necessario che

- l'impresa sia **titolare del diritto** allo sfruttamento economico del **bene immateriale agevolabile** e che vi investa al fine di svilupparne, rafforzarne e/o estenderne le potenzialità.
- l'opzione sia esercitata dall'investitore che sia **titolare dello sfruttamento economico del bene immateriale**, e che il bene venga **utilizzato direttamente o indirettamente** nello svolgimento dell'attività d'impresa.

L'investitore è il soggetto che:

- si fa carico dei costi per effettuare gli investimenti,
- ne sopporta i rischi,
- si avvale degli eventuali risultati.

Il riferimento al titolare dello sfruttamento economico del bene **prescinde dalla titolarità giuridica** dello stesso, potendo dunque accedere al nuovo Patent Box anche coloro che utilizzano il bene in forza di un contratto di licenza o sub-licenza purché questi assumano la veste di investitore ed esercitino le attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

## SPESE AMMISSIBILI

L'opzione è esercitabile a condizione che siano svolte attività di **ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- **software protetti da copyright**
- **brevetti industriali**
- **disegni**
- **modelli**

Sono esclusi dal novero dei beni agevolati i marchi ed il know how, che avevano fortemente caratterizzato il precedente Patent Box.

Sono **rilevanti** ai fini dell'agevolazione le attività:

- classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto Mise 26 maggio 2020;
- di tutela legale dei diritti sui beni immateriali:

Ai fini della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese:

- spese per il personale dipendente o come collaborazione impiegato per lo svolgimento dell'attività rilevanti;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
- spese per servizi di consulenza effettuate esclusivamente per le attività rilevanti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

## **ESIMENTE SANZIONATORIA**

L'efficacia della c.d. *penalty protection* prevista dal nuovo regime patent box è subordinata al possesso della "**documentazione idonea**", predisposta tempestivamente secondo le indicazioni fornite dal direttore dell'agenzia delle Entrate e contenute nel provvedimento 48243/2022, come modificato dal provvedimento 52642/2023, e alla sua **comunicazione nei modelli dichiarativi**.

La "documentazione idonea" consiste in un **fascicolo documentale** recante tutte le informazioni utili per verificare la **corretta determinazione della maggiorazione** del 110%.

L'efficacia dell'esimente sanzionatoria è subordinata alla tempestiva apposizione della firma elettronica con marca temporale al corredo documentale, a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

Il **conferimento della data certa** deve avvenire:

- in via ordinaria, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce la maggiorazione del 110%, come previsto dal punto 11.2 del provvedimento 48243/2022;
- in caso di presentazione della dichiarazione tardiva oppure integrativa/sostitutiva, entro la data di effettiva presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva e comunque, in relazione ai dichiarativi Redditi 2023, entro il 28 febbraio 2024 (90 giorni dal termine ordinario di presentazione), come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 5/E/2023.

## L'OPZIONE IN DICHIARAZIONE REDDITI

Il **primo periodo d'imposta** nel quale è possibile esercitare l'opzione nuovo Patent Box nella dichiarazione dei Redditi («regime ordinario») è **quello di effettivo utilizzo del bene immateriale** (potrebbe essere successivo rispetto all'ottenimento della privativa).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, deve essere compilato il rigo OP21 (modelli Redditi SC/SP/ENC) o il rigo RS147 (modello Redditi PF), barrando le seguenti caselle:

- «1», per esercitare l'opzione al nuovo regime patent box, in relazione ai beni immateriali indicati ai rigi da RS530 a RS532;
- «2», per comunicare il possesso della “documentazione idonea”.

Non è previsto nessun ruling con l'Agenzia delle Entrate

## DURATA

L'opzione ha durata **quinquennale**, è **irrevocabile** e **rinnovabile** a scadenza ed è fruibile direttamente e autonomamente dal contribuente mediante autoliquidazione nella Dichiarazione dei Redditi.

## CUMULABILITA' CON IL CREDITO R&S

E' prevista la possibilità di **cumulo della maggiorazione del 110% con il Credito di Imposta R&S** relativamente alle spese sostenute per la creazione di un bene immateriale, nel rispetto dei principi del divieto del doppio finanziamento e la regola della nettizzazione dei costi.

La regola della nettizzazione dei costi impone che, nell'ambito della disciplina del credito d'imposta R&S ex Art.1 comma 203, L.160/2019, “*per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto [...] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili*”

”. E la circolare 5/E/2023 conferma che il risparmio fiscale da Patent box rientra a pieno titolo fra le “*altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti*”.

Di seguito, si propone un esempio per comprenderne meglio il complessivo meccanismo.

La società X sostiene spese R&S agevolabili per il 2020 pari a 50.000 euro. Pertanto:

- Credito R&S 2020 (quindi prima del Patent Box) =  $50.000 \times 12\% = 6.000$  euro;
- Beneficio Patent Box su spese 2020 =  $50.000 \times 110\% \times (24\% \text{ IRES} + 3,9\% \text{ IRAP}) = 15.345$  euro;
- Credito R&S 2020 nettizzato con il Patent Box =  $(50.000 - 15.345) \times 12\% = 4.158,6$  euro;
- Minore credito R&S 2020 spettante =  $6.000$  (credito R&S prima del nuovo P.box) -  $4.158,6 = 1.841,4$  euro.